Avv. Arturo Salerni - Avv. Maria Rosaria Damizia - Avv. Mario Antonio Angelelli Patrocinanti in Cassazione - Avv. Aldo Ritacco
Avv. Francesca De Liberato - Avv. Silvia Narducci - Avv. Mariantonietta Viteritti - Avv. Carmelo Deiana - Avv. Valentina Paolini
Avv. Maria Rosaria Farina - Avv. Annamaria Vitelli - Avv. Andrea Vitale - Avv. Lorenzo Tardella
Avv. Cosimo Alvaro- Avv. Francesca Di Napoli - Avv. Laura Dionisi - Avv. Silvia Calderoni - Avv. Giuliana Rando - Dott. Sofia Guerrieri

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEZIONE QUARTA TER

RG. 9868/2023 - ud. Camera di Consiglio 14.11.2023

MOTIVI AGGIUNTI

PER il Signor ALESSANDRO PERRI, nato a Roma, l'8.06.1985, residente in Roma Via Giuseppe Prina 24, Cod. Fisc. PRRLSN85H08H501O, elettivamente domiciliato in Roma, Via Alberico II n. 4, presso lo studio delle Avvocate Maria Rosaria Damizia (Cod. Fisc. DMZMRS60R63I669K, fax 06.3723198, pec mariarosariadamizia@ordineavvocatiroma.org) e Francesca Di Napoli (Cod. Fisc. DNPFNC76T58H501B, fax 06.3723198, pec francescadinapoli@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3°, c.p.c. in calce al ricorso introduttivo su separato documento e depositata nel fascicolo RG. 9868/2023;

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t.;

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.;

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.; MINISTERO DELLA CULTURA in persona del Ministro e rappresentante legale p.t.; AVVOCATURA DELLO STATO in persona del rappresentante legale p.t.;

COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (COMMISSIONE RIPAM) in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché FORMEZ PA in persona del legale rappresentante p.t., tutti costituiti con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato presso la quale sono domiciliati - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

e per quanto occorre, in qualità di controinteressati, nei confronti di

Iannucci Filippo, C.da Colle san Giovanni n. 9 – lettera c – Patrica (FR); non costituito





Aloisio Mariangela, viale Luca De Rosis n. 46, Corigliano-Rossano (CS); non costituito Verdicchio Onofrio, Via Vigliotti, San Felice Cancello (CE); non costituito

PER L'ANNULLAMENTO

dei verbali n. 15 del 25 ottobre 2022 e n. 28 del 17 gennaio 2023, nella parte in cui nel determinare ulteriori criteri di valutazione dei titoli dei candidati, viene disposta l'attribuzione di un solo punto a coloro che sono in possesso di una Laurea triennale e di una Laurea specialistica/magistrale. Piu precisamente ove al verbale n. 15 si legge: "la Commissione stabilisce all'unanimità che in presenza di laurea specialistica magistrale che risulti essere la naturale prosecuzione della laurea triennale di considerare la seconda laurea assorbente la prima e, di conseguenza, attribuire un solo punto. Ciò al fine di garantire equità con i possessori di laurea magistrale a ciclo unico o laurea di vecchio ordinamento." Ed al verbale n. 28 si conferma quanto sopra e si aggiunge: "l'attribuzione di due punti a coloro che sono in possesso di laurea triennale e laurea specialistica/magistrale comporterebbe una doppia valutazione del titolo di studio dichiarato dal candidato (triennale specialistica/magistrale), ma anche una disparità di trattamento rispetto ai candidati del profilo INF, già valutati con l'attribuzione di un solo punto e la cui graduatoria è già stata pubblicata in data 12 dicembre 2022.";

per quanto occorre della risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica, allegata al verbale n. 28 del 17 gennaio 2023, al quesito formulato dalla Commissione esaminatrice in relazione all'attribuzione del punteggio delle Lauree previsto dall'art. 7, comma 3, del bando di concorso e del/i verbale/i di valutazione dei titoli del Dott. Alessandro Perri e degli eventuali allegati, ancorché non conosciuti;

in relazione al ricorso iscritto al n rg 9868/2023 del Tar del Lazio volto ad ottenere, con ogni conseguenza di legge, l'annullamento degli atti che di seguito si riportano:


- "graduatoria finale" di merito recante ad oggetto "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021). Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente ECOGraduatoria Finale" economico-finanziario (Codice pubblicata sul sito http://riqualificazione.formez.it il 19.04.2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO - n. 579 unità di personale, nella parte in cui colloca il ricorrente - 0000004850052 UTENTE-BARCODE -





nella posizione 823 con punteggio totale 26.25– anziché nella posizione 387 con punteggio totale 27,25, o altra comunque migliore posizione compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018), e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;

- "graduatoria vincitori" recante ad oggetto: "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021) Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile /assistente economico-finanziario (Codice ECO) - Graduatoria vincitori", pubblicata sul sito http://riqualificazione.formez.it il 19.04.2023 e di qualsiasi altra graduatoria pubblicata, degli atti di approvazione delle stesse, per il profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (Codice ECO – n. 579 unità di personale) nella parte in cui non include il ricorrente con punteggio totale 27,25, collocandolo nella posizione 387 o altra comunque compresa tra la posizione 387 e 434 che dovesse risultare dovuta in ragione del punteggio di 27,25 in uno con i titoli di precedenza e/o età o altro previsto dal bando nell'ipotesi di parità di punteggio; il tutto in ragione della mancata valutazione di uno dei titoli di studio (laurea) di cui il ricorrente è in possesso (Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018), e quindi dell'attribuzione di punti uno anziché due per detti titoli;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento di un (1) punto al ricorrente per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso "Laurea triennale L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018" nel rispetto dell'art. 7, comma 3, del bando: "Ai titoli di studio è attribuito un valore



legale

massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; [...]",

- per quanto occorre, degli atti e dei provvedimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori, con i quali è stata disposta la scelta delle sedi per i concorrenti vincitori - avviso pubblicato in data 26.05.2023 sul sito del portale RIPAM: "a partire dalle ore 18:30 del giorno 26 maggio 2023 alle ore 23:59 del giorno 5 giugno 2023 i candidati vincitori del Codice ECO, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del bando di concorso devono, a pena di decadenza, manifestare la scelta dell'amministrazione di destinazione esclusivamente attraverso il portale inPA"-; nonché degli eventuali atti successivi con i quali è stata disposta o, nelle more del presente giudizio, si disporrà, l'assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art. 10 del Bando) e la successiva immissione in ruolo dei candidati utilmente collocati in graduatoria vincitori del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto;

FATTO

Con ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 11.07.2023, ed al quale si rinvia per quanto già esposto in fatto ed in diritto e che si intende qui interamente richiamato e trascritto, il ricorrente contestava il mancato riconoscimento di 2 (due) punti relativi ai titoli indicati nella domanda di partecipazione al concorso (laurea magistrale - il titolo di dottore magistrale in Filosofia, facoltà di Lettere e Filosofia classe LM-78 e laurea - titolo di dottore in Comunicazione Pubblica e d'Impresa, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione classe L-20). Il tutto nel rispetto dell'art. 7 del bando di concorso che sul punto non ammette diversa interpretazione.

All'odierno ricorrente venivano riconosciuti 26,25 punti (prova scritta 25,25 + valutazione titoli 1) in luogo del diverso e migliore punteggio di 27,25 punti che lo avrebbe collocato tra la 387^ e la 434[^] posizione e quindi in posizione utile per essere inserito nella graduatoria vincitori e conseguentemente manifestare la scelta dell'Amministrazione di destinazione.

Si costituivano in data 20.07.2023 tutte le amministrazioni convenute e depositavano, tra l'altro, i verbali n. 15 del 25.10.2022 e n. 28 del 17.1.2023 cfr. doc. 4-5 fasc. Ministero dell'Interno.

Si precisa che il doc. 6 - verbale n. 28 fa riferimento alla risposta del Dipartimento della Funzione Pubblica che tuttavia non è stata depositata.

All'esito dell'udienza del 26.7.2023 con ordinanza collegiale 12717/2023 il collegio disponeva l'integrazione del contraddittorio autorizzando la notifica per pubblici proclami e assegnandone



i termini. L'integrazione del contraddittorio con le modalità indicate nell'ordinanza veniva regolarmente eseguita.

Alla successiva udienza del 26.9.2023 parte ricorrente chiedeva rinvio per consentire, per quanto di necessità, la proposizione di motivi aggiunti avverso i verbali nn. 15 e 28 depositati il 20 luglio 20203. Il collegio rinviava all'udienza del 14.11.2023.

I presenti motivi aggiunti non possono che ribadire tutto quanto già articolato in sede di ricorso, ove, tra l'altro, devono intendersi già impugnati i verbali in epigrafe indicati laddove, non che una mera formula di stile, si impugna: "ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se non ancora conosciuto, ivi compresi, per quanto occorre, i verbali e le valutazioni espresse dalla Commissione e/o dai singoli componenti, ad oggi non conosciuti, nella parte in cui hanno determinato il mancato riconoscimento di un (1) punto al ricorrente per i titoli di studio indicati nella domanda di partecipazione al concorso "Laurea triennale - L-20 Scienze della comunicazione (DM 270/04) conseguita il 12.10.2016 e Laurea magistrale - LM-78 Scienze filosofiche conseguita il 25.10.2018" nel rispetto dell'art. 7, comma 3, del bando: "Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; [...]",

000

Comunque, e per quanto di necessità, si impugnano gli atti in epigrafe indicati per i seguenti:

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO NELLA SI ESCLUDE LA VALUTAZIONE DELLA LAUREA IN CUI SPECIALISTICA MAGISTRALE CHE RISULTI ESSERE LA NATURALE PROSECUZIONE DELLA LAUREA TRIENNALE; ERRATA E/O OMESSA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO; VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 **DELLA COSTITUZIONE** E DELLA L.241/90; ECCESSO DI MANIFESTATOSI NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ERRONEITA' **NEI PRESUPPOSTI** DΙ **FATTO** \mathbf{E} DI DIRITTO, **DELLA** CONTRADDITTORIETA' CON ATTI DELLA STESSA P.A., DELLA MANIFESTA ILLOGICITA', **ILLEGITTIMITA'** \mathbf{E} **IRRAGIONEVOLEZZA** DELL'ATTRIBUZIONE DI UN SOLO PUNTO A COLORO CHE SONO IN POSSESSO SIA DI UNA LAUREA TRIENNALE SIA DI UNA LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE, DELLA ERRONEITA' ${f E}$ ISTRUTTORIA, DELLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO, DELLA ILLOGICITA' E TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA INGIUSTIZIA MANIFESTA.



Come già ampiamente argomentato nel ricorso introduttivo il ricorrente censura l'errata/omessa valutazione dei titoli di studio dichiarati nella domanda di ammissione al concorso per il profilo ECO per non aver attribuito un punto per ognuno dei titoli di studio posseduti e dichiarati: Laurea in Scienze della comunicazione (triennale) e Laurea magistrale in Filosofia, quindi un totale di 2 punti anziché 1.

E ciò in aperta violazione del bando di concorso che, espressamente e chiaramente, all'art. 7, comma 3, prevede "[...] 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale [...]".

A fronte della estrema chiarezza del bando di concorso sul punto i Verbali impugnati che escludono il punteggio per la laurea magistrale/specialistica sono platealmente illegittimi, ingiusti, e confermano l'illegittimità dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo, si precisa quanto segue.

La Commissione esaminatrice, tuttavia, al fine di disciplinare la modalità per procedere all'attribuzione dei punteggi ha ritenuto necessario interpellare la Commissione Interministeriale RIPAM, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, già nelle more della risposta, ha stabilito "al fine di garantire la parità di trattamento" che in presenza di laurea specialistica/magistrale, che risulti essere la naturale prosecuzione della laurea triennale, di considerare la seconda laurea assorbente la prima e di conseguenza attribuire un solo punteggio – verbale n. 15 - salvo poi adottare il verbale n. 28 che ne conferma presupposti e conclusioni aggiungendo la necessità di uniformarsi ai criteri di altro concorso.

000

Innanzitutto, preme ricordare che nel caso di specie la laurea specialistica/magistrale conseguita dal Perri non costituisce il "naturale proseguimento" del precedente corso di studi atteso che i due titoli sono afferenti a due percorsi diversi: uno nel campo delle scienze sociali e l'altro nelle scienze umane.

Pertanto i criteri, indicati negli impugnati verbali non potevano essere applicati nel caso di specie. Ed anzi, proprio in virtù di essi e dell'esplicito richiamo alla "naturale prosecuzione" il ricorrente doveva ottenere la valutazione di un punto sia per la laurea magistrale in Filosofia, facoltà di Lettere e Filosofia classe LM-78, sia per la laurea in Comunicazione Pubblica e d'Impresa, facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione classe L-20.

000

In ogni caso, il criterio esplicitato nei verbali impugnati si traducono in una scelta manifestamente illegittima ed irragionevole anche con riferimento alla normativa



sull'ordinamento universitario che riconosce valore autonomo alle diverse tipologie di titolo conseguite ad esito del preciso percorso formativo e appositamente distinte in Laurea triennale e Laurea magistrale.

Il bando di concorso ha tenuto presente tale disciplina assegnando un punto per ogni laurea, e si ribadisce che con ricorso introduttivo e col presente ricorso per motivi aggiunti NON si impugna l'art. 7 del suddetto bando, MA si censura proprio la violazione dello stesso e la mancata applicazione dei criteri in esso stabiliti in modo chiaro, univoco e coerente.

Pertanto, il mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo (1 punto) per l'ulteriore titolo di studio ha generato un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra i candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestatamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studio altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti conseguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.

Le stesse amministrazioni resistenti ammettono che la formulazione dell'art. 7 del bando "non è astratta e non di dubbia applicazione" ed impone un preciso ed univoco criterio di valutazione dei titoli.

L'art. 7 del bando prevede che ai titoli di studio è attribuito un valore massimo di 3 punti in base ai seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale.

La formulazione dell'art. 7 del bando di concorso, *lex specialis*, è dunque chiara e di indubbia interpretazione, pertanto la clausola non può essere assoggettata ad alcun procedimento ermeneutico in funzione integrativa diretto ad evidenziare pretesi significati impliciti o inespressi, né tanto più disapplicata dalla Commissione esaminatrice.

E ciò appare a questa difesa già sufficiente per ritenere la illegittimità degli impugnati verbali e per giungere all'accoglimento del ricorso.

Ciò detto, la diversa interpretazione dell'art. 7 del bando di concorso da parte della Commissione esaminatrice non costituisce alcun correttivo di un'eventuale disparità di trattamento ovvero di correttivo per riequilibrare la posizione di una laurea a ciclo unico ed una laurea 3+2.

A ben vedere il criterio adottato dalla Commissione esaminatrice contraddice lo spirito che sembra aver animato la scelta e cioè quello di garantire parità di trattamento dei candidati: è palese il risultato infatti che conduce all'ingiustificata disparità di trattamento tra chi possiede la sola laurea triennale e chi, in aggiunta alla laurea triennale, è in possesso – come il ricorrente – anche di una laurea specialistica/magistrale, che non avrebbe alcun punteggio in quanto



verrebbe irragionevolmente riconosciuta ad entrambe le diverse posizioni la stessa valutazione di 1 punto.

Pertanto nel vano tentativo di garantire un equo trattamento tra i candidati, la Commissione esaminatrice ha di fatto pregiudicato, violando il bando di concorso, la posizione del Perri e di chi come lui possiede anche una Laurea magistrale/specialistica, in quanto irragionevolmente non valutata con la conseguenza di ottenere lo stesso punteggio di un candidato in possesso della sola laurea triennale, ponendo in essere quindi un ingiusto vantaggio in favore di questi ultimi.

Quindi, la decisione di assegnare lo stesso un solo punto a coloro che sono in possesso di una laurea triennale e anche di una laurea specialistica/magistrale oltra a violare l'art. 7 del bando, risulta manifestamente abnorme, irragionevole e pregiudizievole per quei candidati che hanno portato a termine un percorso accademico più lungo e specializzante.

La eventuale disparità di trattamento con coloro che hanno una laurea a ciclo unico avrebbe dovuto essere eventualmente "affrontata" prevedendo un diverso punteggio per la laurea a ciclo unico ma certamente non discriminando anche coloro che hanno conseguito la laurea specialistica/magistrale dopo una laurea triennale.

Una discriminazione, ove esistente per i titolari della laurea a ciclo unico, non si sana certamente operandone una ulteriore.

Ma ciò non è certamente rilevante nel presente giudizio ove il ricorrente, titolare di una laurea triennale e di una laurea magistrale, si vede valutare uno solo dei titoli di studio valutabili e così attribuire il medesimo punteggio di chi è titolare della sola laurea triennale in aperta violazione della chiara e inequivocabile previsione del bando di concorso ed in violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, avuto riguardo anche al fatto che sin dal momento della pubblicazione del bando di concorso il ricorrente aveva fatto affidamento ai criteri di valutazione dei titoli data la chiarezza della lettera dell'articolo 7 del bando di concorso.

000

Quanto alla motivazione contenuta nel verbale n. 28, che richiama quanto asseritamente indicato dalla Commissione RIPAM e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo la quale il discusso criterio deve essere adottato anche per conformarsi all'analoga precedente decisione applicata per la valutazione dei titoli dei candidati al concorso per diverso profilo INF, anche questa non può essere condivisa.



Essa non soltanto non è sufficiente a giustificare la manifesta e irragionevole violazione del bando, ma non soddisfa neanche la dichiarata esigenza di assicurare una parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità.

Anche in questo caso, infatti l'elemento conformativo ad una eventuale ingiustizia operata nell'ambito di altro concorso non fa divenire certamente legittima la decisione!

Ma aldilà di ciò rileva altresì che la conclusione si pone in contrasto con quella adottata, nell'ambito dei coevi concorsi RIPAM, dalla Commissione per il profilo AMM, per il quale il Perri aveva presentato ulteriore candidatura, ed ove in seguito alla richiesta di riesame del punteggio attribuito (1 punto) la Commissione esaminatrice ha rettificato tale valutazione attribuendo l'esatto punteggio di 2 punti per i titoli di studio posseduti.

000

Per tutto quanto sopra, e rinviando nel resto al ricorso introduttivo ed alla documentazione in atti, il ricorrente ha diritto al riconoscimento di un ulteriore punto e quindi alla riformulazione del punteggio complessivo di 27,25 salendo in graduatoria dall'attuale posizione 823 ad una posizione ricompresa tra la 387[^] e la 434[^] utile ad essere inserito nella graduatoria vincitori

000

Tutto ciò premesso si chiede l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, accogliere il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati nelle pari indicate e, conseguentemente, ordinare la valutazione del punteggio aggiuntivo di 1 punto con ogni conseguenza di legge.

Con ogni statuizione anche in ordine alle spese, ivi incluso il rimborso dei contributi unificati.

I presenti motivi aggiunti non introducono domande nuove e non costituiscono un ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente e sono, quindi, esenti dal pagamento del contributo unificato.

Roma, 16 ottobre 2023

Avv. Maria Rosaria Damizia

Avv. Francesca Di Napoli

